

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA**

**Ufficio di diretta collaborazione del  
Presidente della Regione**

**Servizio di valutazione e  
controllo strategico**

Prot: 403

21 APR. 2004

**OGGETTO:** Osservazioni della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 20/1994 - Esiti negativi del controllo esterno e indennità di risultato.

ALL'ON. ASSESSORE DESTINATO  
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

ALL'ON. ASSESSORE  
DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

ALL'ON. ASSESSORE  
DEI BB.C.C E P.I.

ALL'ON. ASSESSORE  
DEL BILANCIO E FINANZE

ALL'ON. ASSESSORE  
DELLA COOPERAZIONE, COMMERCIO ARTIGIANATO  
E PESCA

ALL'ON. ASSESSORE  
DELLA FAMIGLIA POLITICHE SOCIALI  
ED AUTONOMIE LOCALI

ALL'ON. ASSESSORE  
DELL'INDUSTRIA

ALL'ON. ASSESSORE  
DEI LAVORI PUBBLICI

ALL'ON. ASSESSORE  
DEL LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE  
PROFESSIONE, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZ.

# REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA PRESIDENZA

Ufficio di diretta collaborazione del  
Presidente della Regione

### Servizio di valutazione e controllo strategico

ALL'ON. ASSESSORE  
DELLA SANITA'

ALL'ON. ASSESSORE  
DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

ALL'ON. ASSESSORE  
DEL TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI

LORO SEDI

E' stata messa in particolare evidenza dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana una situazione di malessere avvertita nello svolgimento dei poteri di controllo successivo esercitato sulla gestione di un ramo dell'Amministrazione regionale nel quadro del programma dei controlli successivi da svolgersi nel 2003.

E' stato segnatamente posto l'accento sulla modesta considerazione attribuita ai rilievi e alle osservazioni propositive formulate dalla Sezione nel corso dell'indagine, sulla insufficienza dei comportamenti posti in essere dall'Amministrazione per far fronte alle criticità segnalate e sul sostanziale immobilismo caratterizzante, pur a notevole distanza di tempo, le situazioni costituenti oggetto d'indagine.

Non manca peraltro di sottolineare criticamente la Corte la constatata fluidità che impronta i rapporti tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e i poteri di gestione e che si riflette in modo fortemente negativo sul buon andamento dell'attività amministrativa e sulla corretta imputazione delle attribuzioni e delle responsabilità.

Conclude pertanto la Sezione segnalando l'esigenza che tra i criteri in base ai quali operare la valutazione dell'attività dei dirigenti, anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato, siano espressamente contemplate le ipotesi di esiti negativi del controllo (esterno) sulla gestione e di comportamenti non collaborativi con l'Organo preposto a tale controllo.

Le suddette osservazioni sono state comunicate allo scrivente ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994 e successive modificazioni per le conseguenti opportune iniziative nell'ambito delle attribuzioni presidenziali connesse al coordinamento dell'indirizzo politico e amministrativo del Governo regionale.

In ordine a quanto segnalato dall'Organo di controllo esterno, si ritiene di dover considerare che, a termini dell'art. 10 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, i dirigenti sono responsabili, fra l'altro, non solo del mancato raggiungimento degli obiettivi, ma anche dei risultati negativi dell'attività

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA**

**Ufficio di diretta collaborazione del  
Presidente della Regione**

**Servizio di valutazione e  
controllo strategico**

amministrativa e della gestione, vale a dire del mancato adempimento di ogni altro obbligo discendente direttamente dalla legge o dalla natura dell'attività o del servizio.

Così stando le cose è da ritenersi che anche le ipotesi segnalate dalla Corte, e in particolare i risultati negativi del controllo (esterno) sulla gestione, comportino la necessità che l'attività del dirigente responsabile venga attentamente analizzata e apprezzata nell'ambito del sistema complessivo dei controlli interni con riferimento ed agli effetti di quanto previsto dal richiamato art. 10 della L.R. 10/2000, cit.

D'altro canto l'eventuale segnalazione di comportamenti non collaborativi con l'Organo di controllo esterno non potrà non refluire in sede di valutazione annuale allorché andranno ad essere apprezzate le capacità gestionali e relazionali della dirigenza.

**FIRMATO  
IL PRESIDENTE  
On. Dott. S. CUFFARO**